



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 91

Vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo

Il ministro delle Finanze, per mezzo degli ispettori istituiti col R. decreto 24 marzo 1930, n. 250, e i prefetti hanno facoltà di far eseguire ispezioni sulle gestioni delle imposte di consumo tenute sia in economia, sia per appalto, allo scopo di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente approvata dalle autorità competenti, e che i contribuenti non siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-91-vigilanza-sulle-gestioni-delle-imposte-di-consumo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it